

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Ridotto al 0.01% dal 2021 il tasso di interesse legale

Dall'1.1.2021 il tasso di interesse legale passa dal 0,05% al 0,01%. In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento.

Contestualmente alla riduzione del tasso legale sono stati "rivisti" i coefficienti utilizzabili per la determinazione dell'usufrutto.

In breve

Come previsto dall'art. 1284, comma 1, C.c.:

"il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

Con il Decreto 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020, n. 310, il MEF ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021".

Tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2021



0,01%

Nel corso degli anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche.

Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%

Studio Poppi

DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1%
DM 11.12.2014	dall'1.1.2015	0,5%
DM 11.12.2015	dall'1.1.2016	0,2%
DM 7.12.2016	dall'1.1.2017	0,1%
DM 13.12.2017	dall'1.1.2018	0,3%
DM 12.12.2018	dall'1.1.2019	0,8%
DM 12.12.2019	dall'1.1.2020	0,05%
DM 11.12.2020	dall'1.1.2021	0,01%

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla regolazione dei rapporti tra debitore - creditore, sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio e sulla regolarizzazione delle violazioni tramite l'istituto del ravvedimento.

Regolazione rapporti debitore - creditore

La nuova misura degli interessi legali è applicabile dall'1.1.2021 ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge).

In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra cui ad esempio:

- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
- interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
- interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
- anticipazione all'affittuario (art. 1652);
- interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
- spese e compenso del mandatario (art. 1720);
- interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
- interessi, conto corrente (art. 1825).

La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di **locazioni immobiliari**, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale

Osserva

Per i crediti riferiti a **operazioni di natura commerciale** che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" **non sono determinati** con riferimento alla misura dell'interesse legale bensì sulla base del **tasso di**

Studio Poppi

interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).

Determinazione usufrutto vitalizio

Considerato che l'usufrutto vitalizio è determinato sulla base della seguente formula

$$\boxed{\text{Valore usufrutto vitalizio}} = \boxed{\text{valore proprietà}} \times \boxed{\text{tasso legale}} \times \boxed{\text{coefficiente}}$$

la variazione del tasso si riflette anche sulla determinazione del relativo valore.

Va considerato che:

- il coefficiente è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario;
- il valore della **nuda proprietà** risulta per differenza tra il valore della proprietà e il valore dell'usufrutto.

$$\boxed{\text{Valore nuda proprietà}} = \boxed{\text{valore proprietà}} - \boxed{\text{valore usufrutto}}$$

Con il Decreto 18.12.2020, pubblicato sulla G.U. 30.12.2020, n. 322, il MEF ha approvato i **nuovi coefficienti** utilizzabili dall'1.1.2021 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà applicando il nuovo tasso di interesse legale del 0,01%.

Età beneficiario (anni)	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0-20	9.500	95	5
21-30	9.000	90	10
31-40	8.500	85	15
41-45	8.000	80	20
46-50	7.500	75	25
51-53	7.000	70	30
54-56	6.500	65	35
57-60	6.000	60	40
61-63	5.500	55	45
64-66	5.000	50	50
67-69	4.500	45	55
70-72	4.000	40	60
73-75	3.500	35	65
76-78	3.000	30	70
79-82	2.500	25	75
83-86	2.000	20	80
87-92	1.500	15	85
93-99	1.000	10	90

Ravvedimento

Il tasso di interesse legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). La riduzione del tasso di interesse legale si traduce dall'1.1.2021 in una diminuzione del costo del ravvedimento.

Osserva

Per la **regolarizzazione nel 2021** di violazioni **commesse nel 2020** gli interessi devono essere calcolati con riferimento al **tasso applicabile in ciascuna annualità** e pertanto nella misura dello 0,05% fino al 31.12.2020 e 0,01% dall'1.1.2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Studio Poppi